

**VINCENZO
IACOVINO**

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT.1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC

VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL

VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

ECC.MO TAR LAZIO

RICORSO

PER: La Prof.ssa Carlodalatri Mariangela C.F. CRLMNG79L59C413J, nata a Ceccano il 19.07.1979 e residente a Catignano (PE) alla Via Madonna Delle Grazie 82, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Roma, alla Via Lima n. 20 -int. 1-;

Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it; nonché il numero di FAX: 0874-64416;

- ***Ricorrente***

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE**, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- ***Resistenti***

nonché contro

- Sig.ra **Emanuela Pispisa**, residente in Carbonia, alla via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013);

- ***Controinteressato***

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione del ricorrente;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente;
- del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del *corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;
- del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta da egli sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;
- per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta *computer based*, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;
- per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta *computer based*, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

- *in parte qua*, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100;
- *in parte qua*, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;
- *in parte qua*, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100;
- *in parte qua*, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;
- *in parte qua*, per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre

il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “*avviso prova scritta regione Sardegna*”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

- *in parte qua*, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico*, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- *in parte qua*, della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 18.10.2018 nell’aula e/o laboratorio dell’Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;
- *in parte qua*, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione del ricorrente dalla prova orale;
- *in parte qua*, del provvedimento recante la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, Circolare MIUR prot. n. 1015 del 22.12.2017 e dei relativi allegati A e B nella parte in cui venivano designati membri in posizione di incompatibilità e/o aventi cause ostative all’incarico
- nonché per l’annullamento, previa sospensione e idonea cautela *ex art. 56 c.p.a.*, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

nonché in ogni caso per l’accertamento

- della illegittimità della esclusione dalla ricorrente dalle prove orali del concorso;

e per la condanna dell’Amministrazione,

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;
- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per la ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore della ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela *ex art. 56 c.p.a.*;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento della prova scritta (o parte della prova) per la ricorrente.

PREMESSA

- 1) La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.
- 3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.
- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una**

unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).

- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato “*prova scritta*”, quanto segue: “[...] 2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*”.
- 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l’Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.
- 7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell’articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.
- 8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva¹ e della prova scritta, entrambe computerizzate.
- 9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.
- 10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l’elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.

¹ Per il concorso in oggetto l’Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l’espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

- 14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.
- 15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.
- 16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 17) **La ricorrente ha superato brillantemente la prova preselettiva ed è stata così ammessa alla successiva fase della prova scritta.**

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

- 18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate **le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso**, in capo al Ministero.
- 19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.

² L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

³ In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.

- 20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa⁴.
- 21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. *infra*), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per **i soli candidati sardi**, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse⁵.
- 22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.
- 23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova della ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, **che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato** (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali, **quella della ricorrente**). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti

⁴ In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “*interruzione del funzionamento delle procedure informatiche*” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

⁵ Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “*servizi essenziali*” (cfr. ordinanza **ALL**).

capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando⁶.

24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.

25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei **principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso**⁷.

26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia. E comunque il MIUR non ha operato in modo da garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (*infra*)⁸.

27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui la ricorrente (e il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova**⁹. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per

⁶ A *fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la **contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento**, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).

⁷ Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.

⁸ Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.

⁹ E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

i colleghi del 18 ottobre, **i quadri di riferimento** (criteri), e avendo a disposizione quasi **due mesi in più** per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).

- 28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, **i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale**¹⁰, a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento**, ha cagionato un *vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, **anche alla ricorrente**.

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI

PROBLEMATICHE: LA INADEGUATEZZA DEL SISTEMA INFORMATICO

- 29) **L'odierna ricorrente, come anticipato, è candidata risultato idoneo alla prova preselettiva e pertanto ammessa alla successiva fase della prova scritta.**
- 30) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.
- 31) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
- 32) La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.
- 33) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.
- 34) **L'odierna ricorrente, docente candidato al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale assegnata.**

¹⁰ Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

- 35) In particolare, la mattina del 18 ottobre 2018 lo stesso si è recato presso l'Istituto "Amedeo d'Aosta" di L'Aquila, per svolgere la prevista prova scritta del Corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.
- 36) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alle sedi in cui ha operato la candidata rappresentata, **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**
- 37) In particolare, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*), la docente rappresentata riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche sia in relazione al software che all'hardware, predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta computer based, per la summenzionata precipua fase del concorso** che hanno determinato il mancato salvataggio di ben due quesiti (come meglio si dirà nella parte in diritto). La stessa proprio in conseguenza di quanto sopra inviava subito apposita contestazione a mezzo pec.
- 38) Tali anomalie, peraltro, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. ALL.), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.
- 39) La rappresentata, nella fase del concorso in cui erano ancora in corso le correzioni degli elaborati, nell'attesa dell'esito della prova scritta, ha inteso stigmatizzare formalmente l'operato delle Amministrazioni resistenti, in riferimento alla modalità di gestione della prova scritta *computer based*, riservandosi ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti e interessi legittimi all'esito della pubblicazione dei risultati della prova.
- 40) Gli strumenti informatici predisposti dall'Amministrazione e la modalità di gestione del concorso, dunque, non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione del docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.
- 41) Tanto è che, come si dirà (cfr. *infra*), il **MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.
- 42) Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, **ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!**

- 43) Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis* sez. **III-bis** sent. n. 2513/2017; cfr. *infra*, sezione in diritto) a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra* in diritto)!
- 44) Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* **non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato**, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.
- 45) Il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato. **Non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date.** Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni (cfr. *infra*).
- 46) Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* **non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato**, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati, né alla completezza dell'elaborato "consegnato" dal candidato stesso;
- 47) Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.
- 48) Apposito parere evidenzia l'inadeguatezza del sistema informatico proposto dal Miur per la prova di che trattasi.
- 49) Orbene, le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare, per il docente ricorrente, come per altri docenti e candidati nelle diverse sedi d'Italia.
- 50) Quanto alla procedura concorsuale, dopo la prova scritta, in data 31.12.2018 sono state nominate e costituite le sottocommissioni esaminatrici dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici. Nel corso delle settimane **moltissime modifiche alle commissioni si sono succedute**¹¹.

¹¹ Si è verificata una continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una **disparità di valutazione** dei candidati (cfr. sito internet MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni).

- 51) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici*. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
- 52) La ricorrente è venuta a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.
- 53) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.
- 54) Solo con nota del 19.04.2019, l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito *“a partire dalla data dell'8 maggio 2019”*, e solo a documentazione parziale (cfr. **ALL.**).
- 55) Il MIUR di seguito non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, **un accesso solo parziale** alla documentazione (cfr. *infra* sul punto).
- 56) L'elaborato dalla ricorrente è stato corretto dalla Commissione n. 37, riportando la valutazione di 54 punti di cui 6 punti della lingua inglese. Ciò a causa dei gravissimi problemi che si verificavano durante la prova della candidata. Ad ogni buon conto tutti i quesiti e la stessa prova di lingue risultano privi delle integrazioni e della correzioni apportare.
- 57) Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019** quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.
- 58) Tanto premesso ed esposto, il provvedimento di non ammissione dalla ricorrente alla prova orale del concorso in oggetto è illegittimo, e deve essere annullato, previa sospensiva anche *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per l'ammissione con riserva alla prova orale imminente, e anche con eventuale ordine di riedizione e/o rifacimento della prova scritta del concorso in favore dalla ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. I PROBLEMI INFORMATICI DEL CONCORSO RICONDUCIBILI ALLA MALA GESTIO DA PARTE DEL MIUR E CHE COMUNQUE HANNO INFICIATO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA PROVA SCRITTA IN MODO REGOLARE E SERENO ANCHE PER LA DOCENTE RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO D.D.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come detto, in generale nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.**

Come visto, tali problematiche non hanno risparmiato il docente, tanto che lo stesso è stata vittima diretta delle problematiche dedotte.

Come anticipato in narrativa, la gestione del concorso e della prova scritta espletata dalla rappresenta si è rivelata fallace, per *mala gestio* del concorso, riconducibile alla P.A. resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente è stato svantaggiato dalla seguente serie di anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità della prova scritta (e del concorso) in quanto hanno impedito al concorrente medesimo di redigere la prova in conformità e aderenza alla propria preparazione e al proprio merito.

Appare opportuno censurare pertanto l'operato del MIUR in riferimento alla gestione della prova scritta *computer based*, quindi in relazione alle disfunzioni emerse, **visto che le stesse hanno precipuo rilievo per il caso in oggetto**, avendo condotto il docente ad ottenere un punteggio non in linea con la propria preparazione e che ne ha inficiato, in sostanza, la prova.

Gli strumenti predisposti (si pensi al *software* ma anche all'*hardware*) non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione della docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.

Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!

Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis* sez. III-bis sent. n. 2513/2017; cfr. *infra*) a riconoscerne il lampante **difetto di**

funzionamento, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra*)!

A riprova di quanto sopra, il **MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.

Tali anomalie, inoltre, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. **ALL.**), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.

In particolare, il sistema ha manifestato le seguenti disfunzioni:

A) FUNZIONI “TAGLIA”, “COPIA” E “INCOLLA” DISABILITATE: Il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta è stato caratterizzato dalla disabilitazione permanente delle funzioni “taglia”, “copia” e “incolla”. Ciò ha comportato un notevole sperpero di tempo in riferimento ai 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva al candidato di argomentare, in maniera coerente e coesa, sulle azioni del Dirigente Scolastico in un dato contesto professionale. È del tutto evidente che la necessità di rendere l'elaborato pertinente a livello argomentativo e corretto formalmente ha vincolato la candidata a dover riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo.

Quanto appena detto si pone in netto contrasto con la previsione di una prova “a tempo” (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal Bando.

Risulta evidente, paradossalmente, che se i candidati avessero usato le tradizionali carta e penna, allo scadere del tempo, sarebbe rimasta traccia di quanto scritto, anche se in forma parziale e incompleta, residuando così, nella peggiore delle ipotesi, la possibilità di avere comunque una valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Con la modalità adottata, invece, un quesito eventualmente rimasto “in bianco” o parziale (per la necessità di dover cancellare e modificare in corso di prova quanto già scritto) ha una valutazione pari a zero, con tutti gli effetti negativi conseguenti.

B) LAY-OUT GRAFICO FUORVIANTE: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, poi, da un'impostazione della pagina fuorviante e particolare, cioè fuori dai normali standard in utilizzo nella prassi: il lay-out della pagina era orizzontale e con un solo rigo che conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la

concentrazione e la focalizzazione. Aggiungasi che, ovviamente, tale visualizzazione ha comportato numerose difficoltà per tutti i candidati affetti da problemi di natura visiva.

C) SCHERMATA RIEPILOGATIVA NON CONFORME A QUELLA DEL TUTORIAL DEL MIUR: Diversi candidati hanno lamentato la presenza di una pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti: in sostanza, le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso. Tale situazione ha ingenerato altresì, ovviamente, confusione e disorientamento, rendendo difficoltoso l'espletamento della prova.

D) BARRA SPAZIATRICE DIFETTOSA: Molti dei rappresentati, e in diverse sedi, hanno riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un “*continuum grafico*”, ossia la scrittura di parole “attaccate”. Tale problema ha costretto il candidato a tornare più volte sulle stesse parole per separarle..

E) TASTI DANNEGGIATI: In tantissimi casi tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto moltissimi concorrenti a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata, con immane spreco del poco tempo a disposizione (ad esempio: la lettera “i” digitata una volta, si presentava graficamente come “iiiiiii”).

F) TASTO “SHIFT” INCANTATO: In disparati casi, il tasto “shift” si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo il candidato a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo.

G) DIMENSIONE DEI CARATTERI DIVERSA TRA LE POSTAZIONI: molti candidati hanno segnalato la disomogeneità della dimensione dei caratteri tra i computer in dotazione nelle diverse postazioni. In alcuni casi, i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte, e ciò comportava una grande difficoltà di lettura dei testi, specie per gli ipovedenti o coloro che presentano accertati problemi di vista. In altri casi, accadeva l'opposto. Inoltre, erano disabilite le funzioni per ingrandire il testo. Una prova informatizzata che non prevede facilitazioni per l'accessibilità non solo lede la *par condicio* – principio imprescindibile in un concorso pubblico - ma disattende anche disposizioni legislative quali la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*”, il D.lgs. n. 82/2005, recante il “*Codice dell'Amministrazione digitale*”, il D.lgs. n. 106/2018, recante “*Attuazione del Direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici*”.

H) CORRETTORE AUTOMATICO DISABILITATO: altra funzione disabilitata in seno alla prova scritta *computer based* del concorso è stata quella del correttore automatico. Anche tale questione ha determinato una condizione di grave disparità per i *disgrafici*. Questi candidati, non rendendosi conto degli errori commessi strada facendo, hanno perso una notevole quantità di tempo, successivamente, per apportare le dovute correzioni.

I) ASSENZA REPORT FINALE: tutti i concorrenti hanno **lamentato l'assenza di un report finale**, il quale - come è avvenuto ad esempio in riferimento alle prove scritte svolte nelle province di Trento e Bolzano - permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti. D'altronde, già nella prova preselettiva, la immediata conoscenza dell'esito dava contezza dell'andamento della stessa. Non è dato comprendere perché tale procedura non sia stata prevista anche per la prova scritta espletata dai rappresentati candidati, in modo tale da garantire la "trasparenza" della medesima ed evitare come successo nel caso si specie che al momento della visione degli elaborati sparissero parti intere dei quesiti scritti dai candidati.

L) SALVATAGGIO NON AUTOMATICO: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, inoltre, dalla totale mancanza della funzione di salvataggio automatico, come avviene in ogni normale e banale programma di scrittura.

Al contrario, bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI onde evitare di perdere quanto elaborato. Nel pigiare tale tasto, si veniva "catapultati" in una nuova schermata contenente la domanda successiva. E per tornare indietro occorreva selezionare tra due tasti, "SI" o "NO", che comparivano a seguito di una domanda che suonava, grosso modo, così: "*Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente*" ?

Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha implicato grosse problematiche in riferimento all'ultimo quesito elaborato, in ordine di tempo, da ogni candidato. La mancanza di salvataggio automatico ha comportato che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, l'ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio. Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Quanto sopra si è rivelato essere non solo un ulteriore fattore generatore di ansia in una situazione di per sé già ad alto impatto emotivo, ma anche un'ennesima richiesta da interpretare, a cui il candidato non era stato preparato. A tutto questo va aggiunto il grande sperpero di tempo – tempo preziosissimo – che tale procedura ha comportato. Sarebbe bastata una semplice funzione di "salvataggio automatico" per evitare tutto questo scompiglio. Ci si chiede, a ragion veduta, se una prova *computer based* – innovativa e all'avanguardia – sia possibile sostenerla con un siffatto dispositivo (o sistema) informatico, obsoleto e inadeguato.

M) PAGINE "VUOTE": un fenomeno che diversi candidati hanno lamentato è quello delle c.d. pagine "vuote". Nel corso della prova, infatti, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli *items* fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti "vuoti". Ad altri candidati, tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo,

trovandosi nella impossibilità di riscrivere i testi. Molti hanno fatto verbalizzare l'accaduto, molti altri hanno dovuto accendere animate discussioni con i tecnici d'aula, i quali hanno addossato la responsabilità ai candidati stessi, colpevoli, a loro dire, di non aver salvato mediante il tasto "conferma e procedi". Tale tipo di salvataggio, tuttavia, come visto sopra non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Ancora, benché non appartengano precipuamente alle questioni informatiche, ma danno evidenza della illegittimità delle operazioni concorsuali:

N) Decisioni disomogenee sul territorio nazionale in merito alla possibilità di consultazione dei testi di legge: in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.

O) Prova "non simultanea" sul territorio nazionale, considerando che in alcune realtà la prova è iniziata alle 10.30, in altre alle 11.00, in altre ancora alle 11.50, con evidente *vulnus* ai principi di equità, *par condicio* e trasparenza.

P) Quesiti non adeguati al tempo e alle dotazioni dei PC delle scuole sedi di esame.

Q) Prove di lingua straniera "a difficoltà differenziata". Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento. Tra una lingua e l'altra che, da Bando, era possibile scegliere, si sono verificate nette carenze di uniformità: in sostanza, vi era difformità assoluta e sostanziale di difficoltà in base alla lingua scelta. Anche per le prove di lingua straniera i concorrenti hanno quindi rilevato:

a) Gradi di difficoltà eterogenei;

b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma assimilabili al C1;

c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

R) Quesiti e non casi: L'art. 8 del Bando, relativo alla "prova scritta" 1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.

2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.

5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.

S) COMPORTAMENTI DISOMOGENEI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE DEI TESTI DI LEGGE.

Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.

Sempre il Bando, all'articolo 8, comma 13 precisa: [i candidati] “*possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso*”.

In realtà, i comportamenti sul territorio nazionale sono stati variegati e hanno violato in modo patente la disposizione.

In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Questi ultimi, in alcuni casi, a prova già avviata e arrecando notevole disturbo, hanno pinzato i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti commentati e, in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera non decorosa; in altri casi, sono stati molto più permissivi, consentendo l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, o di quelli le cui sezioni erano contraddistinte da “post-it”, velocizzando la ricerca delle fonti.

Il motivo che ha determinato tale confusione è stata, forse, la **non univoca interpretazione** dell'espressione “testi di leggi”, intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Ne risulta, ovviamente, una **inammissibile eterogeneità** e **carenza di uniformità** delle condotte delle commissioni addette alla vigilanza. Ciò detto, sono chiaramente violati, per effetto di tale contegno dell'Amministrazione i principi di massima trasparenza, correttezza ed equità.

T) QUESITI APERTI E NON “CASI”: Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.

L'art. 8, comma 4, decreta: “*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]*”.

Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”, anche se, in realtà, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente Scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un *leader for learning* a vocazione europea.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore.

In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito. Un tempo assolutamente insufficiente per poter “pensare”, “proporre” una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non erano “casi”.

Fermo restando le illegittimità suindicate, l’elaborato dalla ricorrente è stato corretto dalla Commissione n. 37, riportando la valutazione di 54 punti di cui 6 punti della lingua inglese.

Ciò a causa dei gravissimi problemi che si verificavano durante la prova della candidata. Ad ogni buon conto tutti i quesiti e la stessa prova di lingue risultano privi delle integrazioni e della correzioni apportare.

Difatti, durante la prova, ad un’ora dal termine della stessa, una delle domande, compilata in maniera esaustiva, non risultava più scritta. La schermata salvata in precedenza, era bianca. Pertanto è stato necessario trascriverla nuovamente e velocemente. Questa situazione non ha permesso di rileggere, ampliare e correggere gli elaborati. Alcuni quesiti andavano sviluppati, aggiungendo altre informazioni. Questo episodio, inoltre, non ha permesso di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti in lingua inglese, dovendo fare delle risposte in tutta fretta, senza poter tradurre il brano come avrei voluto, in quanto il tempo necessario era ormai terminato.

La stessa comunicava oralmente alla commissione quanto accaduto, come alla presenza della signora Mariangela Carlodalatri seduta accanto alla sua postazione (come da dichiarazione scritta che si allega).

La tensione della prova non aveva fatto ben comprendere nell’immediato l’accaduto.

Uscita dall’aula, e confrontandosi con la collega seduta accanto alla sua postazione (Simona Caravaggio) e con anche altri candidati la stessa comprendeva che il problema tecnico non era accaduto solo a lei ma era diffuso in quanto molti avevano avuto in molti le stesse problematiche. In quel frangente la ricorrente comprendeva che il software utilizzato era fallace.

Non potendo più far mettere a verbale ciò, provvedeva a comunicare subito, quanto accaduto, tramite PEC al MIUR, sottolineando come le gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero, avessero inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo ottimale e regolare, minando ovviamente la sua serenità in sede di svolgimento della prova (come ribadito pure nell’atto di significazione).

Infatti se non si fosse sbiancato il quesito, la stessa avrebbe avuto sicuramente la possibilità di completare correttamente l’inglese, rileggere, modificare e ampliare, i quesiti scritti arrivando al punteggio necessario per poter superare la soglia minima del 70/100.

Del resto tale situazione potrebbe essere verificata analizzando i log del software-pc (la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate, man mano che vengono eseguite dal sistema o applicazione).

Alla luce di tutto quanto sopra risulta inaccettabile che il programma non prevedesse il SALVATAGGIO AUTOMATICO dei quesiti compilati. Se, in luogo del computer, si fosse consentito l'uso di carta e penna, quanto scritto sarebbe rimasto "nero su bianco" e la Commissione avrebbe potuto valutarlo, attribuendo un punteggio sicuramente superiore a "zero", come è invece accaduto nel mio caso per i due quesiti che non si sono salvati.

Aggiungasi che, in una procedura a tempo, il salvataggio dell'ultimo quesito sarebbe dovuto avvenire di default, perchè l'uso del tasto *"conferma e procedi"* comportava l'uscita dalla schermata, e il bisogno di rientrarvi se si voleva completare o correggere quanto scritto, con l'ulteriore aggravio che ogni modifica veniva recepita solo cliccando di nuovo su *"conferma e procedi"*, uscita dalla schermata, rientro e così via. Un dispendio di tempo incoerente con una prova a tempo di 150 minuti per 7 quesiti di cui 5 a risposta aperta, formulati nella modalità "risoluzione di caso", e con parametri di valutazione in cui l'argomentazione, la coerenza e la forma incidono per 6 punti su 16 (38% del punteggio totale).

In sostanza l'Amministrazione ha adottato una procedura tutt'altro che *"abilitante"*. L'assenza di funzioni comuni come *"taglia"*, *"copia"* e *"incolla"* e l'assenza del *salvataggio automatico* ha comportato, di fatto, un notevole **dispendio di tempo e un aggravio della procedura per i candidati** che non hanno potuto utilizzare i 150 minuti a disposizione per esprimere pienamente le proprie conoscenze e competenze sulle materie oggetto della prova scritta oltre a non avere garantito il salvataggio dei quesiti regolarmente redatti dal candidato.

La stessa giurisprudenza amministrativa (**TAR Lazio, sez. III-bis, n. 2513/2017**) ha chiarito in un concorso gestito con modalità identiche a quello di specie che *"le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine "conferma" non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine "salva". Secondo l'accezione del comune gergo informatico,*

dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante "conferma e procedi", relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della accennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio".

Ancora, sul punto si richiama la già riportata sentenza di codesto Ecc.mo **TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019** (cfr., *funditus, supra*), alla luce della quale non si può che dire evidente che la presente procedura concorsuale non era funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, e quindi dalla ricorrente, ed ha implicato l'illegittimità dell'agire della P.A.

In tal senso si è espresso anche il TAR Puglia, secondo cui *"nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda"* (cfr. **Tar Puglia, Bari, n. 896/2016**).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI. VIOLAZIONE

E FALSA APPLICAZIONE *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITA' DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alla ricorrente, perché inficiato dalla notevole **disparità di condizioni** in cui hanno operato i candidati, tra i quali il medesimo.

Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole **disparità di trattamento** tra chi, come la ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova.

L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "*prova scritta*"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R."

In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*".

Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un'ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse.

L'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della

procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della *lex specialis*, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano.

La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale.

Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell'intervento di cause di forza maggiore sopravvenute. Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione all'adozione di una scelta (l'unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale.

Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell'esigenza di garantire la **contestualità** della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e *par condicio*, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso. Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La *ratio* di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati.

Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile *vulnus* della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola.

Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati come la ricorrente (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018.

Si è sottolineato (cfr. *supra*) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. **ALL.**) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si

svolgesse in una unica data. Secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che **le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione**, obbligata alla loro applicazione **senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti**, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima (*ex pluribus*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**; **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**; **TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874**; **T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257**).

La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola non solo i concorrenti, ma *in primis* la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione e ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (**Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952**).

Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le *norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di concorso. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato “*Bando di concorso*” specifica, al comma 2, che “*il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche*”. La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierno trattazione è evidente, ed emerge *ex tabulas* dalla lettura della norma.

Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso.

Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: “*le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso,*

è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404).

Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: "*La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che **non possono essere disapplicate nel corso del procedimento**, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo *jus superveniens**" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l'altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di **tutela dell'affidamento dei concorrenti** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, **l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di *par condicio* dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A.**

Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre **pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018.**

Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018.

Il risultato della violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno del Bando (e dalla ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché:

- a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove;
- b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta;
- c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre).

Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente dalla ricorrente.

Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l'odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che:

- a.* in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;
- b.* in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M".

I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!!

Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!

Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di *par condicio* dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta.

La ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte della ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018.

E i sardi hanno goduto di un indubbio vantaggio essendo i quadri di riferimento identici a quelli della prova del 18.10.2018, oltre ad aver avuto modi di conoscere in anticipo tutte le problematiche *software* ed *hardware* in cui sono incorsi i candidati delle altre regioni.

Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma comprovata dagli esiti della prova stessa.

Tutto quanto sopra, chiaramente ha influito sulla posizione della ricorrente, la quale è stata chiaramente danneggiata a vantaggio dei candidati sardi che oggi si trovano nell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Infatti, posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva *de iure condito* circa le previsioni relative al concorso *de quo*, che l'art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all'ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che *“all'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7”*. La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria nella quale doveva e poteva essere presente anche la ricorrente, docente che ha sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti!

Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

III. III.a - CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 , D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto *“trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”* statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: *“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per*

*ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. **I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste***".

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Codesto Ecc.mo TAR (**sent. 11 gennaio 2018, n. 275**) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione.

Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale *"sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione"* (*ex multis*, **T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199**). I candidati, infatti, solo in tal modo possono *"verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione"* (*ex multis* **Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010**).

Persino la giurisprudenza di merito (*ex multis*, **Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620**) si è espressa sul punto, affermando che *"il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro"*; ragion per cui ha dichiarato *"lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso"*.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza.

Come esposto in narrativa, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR **impediva l'accesso**, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.

In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di *“due o tre giorni”* dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti.

Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione!

Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale.

Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: **OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati** – “[...] si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”; e ancora, “si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela

preferenziale dell'interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l'accesso qualora l'attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”.

Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d'aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell'ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l'intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l'esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura.

In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d'aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione.

In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d'aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari.

Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Come esposto sempre in narrativa, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso.

La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, darà inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, e andrà avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio (cfr. **ALL.** calendari prova orale commissioni di concorso).

Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, **mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019** nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!!

L'aspetto che produce un cortocircuito, un *vulnus* alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, **intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost.** poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere.

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

III.b - CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito

dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

Peraltro non è secondario sottolineare che nell'Aula Informatica si sono verificate gravissime anomalie. Difatti alle ore 12,30, finita la prova, la stessa non poteva lasciare l'aula ma era costretta ad intrattenersi insieme agli altri 21 candidati per oltre due ore perché durante il salvataggio dei dati non era stato possibile caricare la prova di un candidato. Numerosi e vani erano i tentativi fatti dal Responsabile tecnico d'aula di caricare la prova insieme a tutte le altre. Inutili si rilevavano anche i consigli telefonici forniti dal Cineca per sbloccare la situazione. Alla fine, di fronte alla sconcerto di tutti i partecipanti, si procedeva al salvataggio della prova su una pennetta USB e spedirla nel plico con tutto il resto!

Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema *computer based*, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso.

Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.

Vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di avere un *report* e quindi di visualizzare (o avere copia) dell'elaborato. Terminata la prova, infatti, non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date. Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni.

A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare *ex post* la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato stampato alcun elaborato.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

E' risultato accertato l'assenza di univocità tra il codice personale del candidato e la prova (è accertato che un medesimo codice ha consentito di sbloccare due postazioni e di salvare ed acquisire 2 diverse prove).

Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.

Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti.

Correlativamente, ai candidati **non è stato rilasciato alcun report finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano**, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti.

Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla **inefficienza dello stesso.**

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Aggiungasi che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non risulta comprensibile come possa essere stato possibile di fronte all'asserzione che le correzioni fossero finite o meglio che le chiavi fossero state sigillate in data 21 febbraio mentre le correzioni è pacifico (come risultante dai verbali) siano state effettuate fino al giorno prima dello scioglimento dell'anonimato (avvenuto in data 26.03.2019).

Tale circostanza determina ex se la nullità dell'intera procedura concorsuale per evidente violazione del principio dell'anonimato (essendo sufficiente anche il solo rischio che tale violazione si avvenuta) e l'onere della prova per dimostrare il contrario non può che essere a capo della P.A.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, **recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*", come noto, prescrive che "*il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*".

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che "*nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati*" (**Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26**; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno

2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che “*il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica*” richiede una osservanza anche “*in astratto*” (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato “*la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate*”.

Se da un lato si ammette l’utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall’altro si devono presidiare i principi che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. **8421/2015**, n. **8423/2015**, n. **8424/2015**).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall’operato dell’Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “*il concorso pubblico deve svolgersi con **modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento**, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali*”.

L’utilizzo del sistema *computer based* (cfr. anche *infra*) predisposto dall’Amministrazione non garantisce la trasparenza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l’art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato “*Reclutamento del personale*”, prevede: “1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) ***tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno [...];*** b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

Alla luce di quanto sopra, stante l’inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l’annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell’Amm.ne alla riedizione della prova.

IV. ULTERIORI VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all'operato dell'Amministrazione e della Commissione.

Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Poiché la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla **assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione**, che si va a rappresentare.

Per non tediare oltremodo l'Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve quadro delle criticità emerse.

IV.a – INVALIDITÀ DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE PER LE ILLEGITTIMITÀ PERPETRATE DA TALUNE COMMISSIONI (QUALI LA COMMISSIONE N. 30, LA NUMERO 29, LA NUMERO 6). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONevolezza DELLA MOTIVAZIONE.

Sussiste una palese difformità tra le operazioni delle diverse commissioni, nonché patente illegittimità.

Si pensi che, in riferimento all'operato di alcune commissioni, sussiste una notevole carenza di trasparenza, nonché di violazione del principio di anonimato, gravissima.

A riprova della difformità di comportamento delle diverse sottocommissioni in fase di valutazione, si sottolinea come nel verbale n. 11 della sottocommissione 29 Puglia (ALL.) è dichiarato come “il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 8,30.... si riuniscono la Presidente... e il Segretario... per le operazioni di rettifica degli errori materiali riscontrati sui verbali di correzione e valutazione delle prove scritte”.

Orbene, la rivalutazione è stata effettuata dopo lo scioglimento dell'anonimato operato in data 25 e 26 marzo 2019!

Alcuni verbali sono stati rettificati in data 18 aprile 2019, **dopo lo scioglimento dell'anonimato e la formazione dell'elenco degli ammessi**, quindi! Ciò rappresenta grave vizio delle operazioni.

In alcuni casi le valutazioni inizialmente attribuite ai quesiti a risposta aperta sono state aumentate in ragione dei risultati ottenuti nei quesiti di lingua straniera, operazione assolutamente illegittima. Ciò è stato operato dalla Commissione n. 30 (cfr. ALL.) e il verbale relativo a tale, inammissibile, operazione di modifica e “ri-attribuzione” del punteggio *ex post* viene allegato al presente ricorso (cfr. ALL.) al fine di illustrare il quadro di illegittimità esistente.

Quanto alla difformità di valutazioni, ad esempio, la commissione n. 30 è risultata una delle più severe, mentre in altri casi sono stati decretati molti ammessi alla prova orale.

Il numero degli ammessi è stato bassissimo per commissioni come la n. 30 (si parla di una soglia che si aggira intorno al 10% quando la media nazionale è superiore al 40%), tanto quanto le valutazioni che hanno avuto i singoli elaborati (la media è 3/4 ammessi al giorno su 27).

In generale, l’operato dell’Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre.

Tali illegittime operazione hanno cagionato l’assoluta invalidità delle operazioni di correzione poste in essere dalle commissioni e comporta la radicale invalidità della procedura.

IV.b - ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

Si è assistito, ancora, al **mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione**.

L’elaborato dalla ricorrente è stato corretto dalla Commissione n. 37.

Sul punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 (ALL.) utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che “*la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti*” (cfr. verbale-tipo ALL.).

Orbene, dall’esame di tantissimi verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni (tre le quali quella della ricorrente) è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra, che alcune commissioni hanno dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato).

La difformità nel comportamento delle sottocommissioni si evince anche dalla media dei tempi destinati alla correzione degli elaborati, appunto. La sottocommissione 10, ad esempio, nel verbale 6 del giorno 26 febbraio riporta la correzione di 54 elaborati in 5 ore e 50 minuti!

La medesima sottocommissione 10, verbale 7 del 6 marzo, quella di 84 elaborati in 5 ore e 50 minuti!

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica.

Il **Consiglio di Stato**, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (*ex multis*, **Consiglio di Stato**, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; *id.* sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall'incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali.

L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici.

Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost.

La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei **parametri ben precisi ai quali attenersi**, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Dunque, il lasso temporale (in molti casi, **non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione**) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto

“congruo” ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare “quesiti”, e quindi non temi o componimenti “lunghi” per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che **un tempo più lungo di istruttoria**, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato **ragionevolmente opportuno** e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare.

In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando.

In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati “pinzati” o ne è stato impedito l'uso!

Quanto all'operato dell'Amministrazione, rende conto dell'illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica *in itinere* del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l'abolizione del c.d. “tirocinio”, trasformando in corsa il “corso-concorso” in “concorso” *tout court*.

La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale.

Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell'operato dell'Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

VI. INCOMPATIBILITÀ MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO RECANTE CIRCOLARE INTERNA M.I.U.R. N. 1015 DEL 22.12.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

Il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 prescrive, all'art. 2, c. 2, lett. a) e c) che *“i componenti e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere designati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;*

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

Il decreto dunque, come noto, emana disposizioni ostative sulla composizione del Comitato, alla luce delle quali è **illegittima la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che sia formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità per la sussistenza di motivi di cui sopra.**

Orbene, è emerso che **in riferimento a diversi componenti del Comitato Tecnico Scientifico,** sussistono le condizioni ostative di cui alle summenzionate lettere a) e c).

Tra coloro che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico e che quindi **hanno stilato le tracce della prova scritta,** si trovano persone che non potevano esserci.

Vi sono, infatti, **commissari d'esami e formatori.**

Risulterebbe che diversi membri del Comitato abbiano svolto il ruolo, incompatibile, di formatori.

Sembra che il Dott. Marchetti Andrea abbia svolto per conto dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP) corsi di preparazione al Concorso, che del pari la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera, autrice dei libri di preparazione a tiratura nazionale, tra cui "Concorso Dirigente Scolastico" edizioni SIMONE,

e la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, formatrice per la CISL SCUOLA Puglia, nonché scrittrice di testi per il concorso, edizioni Tecnodid, siano quindi **formatori e abbiano gestito attività o corsi di prepreparazione**.

Ma ci sono altri formatori nelle riserve (allegato B) che non dovevano essere nell'elenco, ad esempio il Dott. Luigi Martano che ha tenuto vari corsi di preparazione al concorso DS (<https://www.discentes.net/concorso-dirigente-scolastico/>).

Parimenti, come emerge da elenchi delle Sottocommissioni attualmente impegnate negli esami orali, vi sono diversi membri riportati anche nella lista del Comitato Tecnico Scientifico: Dott. Donatacci, Dott. Sciascia, Dott. Taverna e Dott.ssa Teti.

Come da allegato elenco dei commissari nominati per le singole sottocommissioni (cfr. **ALL.**), si rappresenta che tali, diversi membri di commissione (quelli i cui nomi sono evidenziati nell'elenco), risultando membri del Comitato Tecnico Scientifico, non avrebbero potuto essere nominati commissari.

Ciò significa in sostanza che una Commissione Tecnica Scientifica è risultata composta da formatori e quindi chi ha preparato le tracce per la prova non avrebbe dovuto farlo, trovandosi in posizione di incompatibilità.

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi *“se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”* e *“se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”*.

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che**

rende cogente l'obbligo di astensione (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'avere intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *“impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità”* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

SULL'ISTANZA CAUTELARE URGENTE ANCHE

INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Il *fumus* traspare ampiamente dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum*, si tenga conto di quanto segue. Per mezzo del presente ricorso all'Autorità giurisdizionale, come chiarito, viene chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare disposta anche *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*, del provvedimento della Commissione del concorso relativo alla non ammissione alla prova orale della ricorrente.

Le esigenze cautelari, nel caso di specie, emergono chiaramente, visto che si parla di una procedura pubblicistica di concorso tuttora in essere, nella quale è imminente lo svolgimento della prova orale. In particolare, come esposto in narrativa, l'Amministrazione si è dimostrata solerte nella fissazione delle date della prova orale, tanto che in data 29.04.2019, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019**, in diverse sottocommissioni, quale data di inizio delle prove orali.

Circostanza, questa, alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

L'imminenza della prova orale implica la necessità di un provvedimento di ammissione con riserva ex art. 56 c.p.a., come esposto già in narrativa.

La ricorrente, stante la carenza dei termini minimi per poter discutere il presente ricorso in fase collegiale, **si trova costretta a chiedere, medio-tempore, l'adozione di un provvedimento cautelare di riammissione, anche con riserva, appunto in via di cautela, alla celebranda prova orale.**

Risulta chiaro che il *periculum* è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierna ricorrente, la quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati.

La fase successiva, succitata, si sta per svolgere, ed è necessario che la ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. La richiesta di misure

monocratiche *ex art. 56 c.p.a.*, a bene vedere, è quindi ampiamente necessitata dalla situazione di specie.

D'altro canto, anche sul piano del contemperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più.

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

Come esposto in narrativa, subito dopo aver appreso la notizia dell'esclusione dalla prova orale, l'odierna ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti relativamente all'esito della prova, ai verbali, atti e documenti inerenti l'operato della commissione.

Al cospetto dell'istanza, tuttavia, l'Amministrazione ha risposto consentendo solo l'accesso all'elaborato con le valutazioni della prova dalla ricorrente, il verbale di correzione e alla scheda di valutazione, rigettando la richiesta di accesso a tutte le altre domande esperite sul punto dalla ricorrente, dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale (**ALL.**).

Ciò posto, sembra opportuno, nel diniego dell'Amministrazione sul punto, che nei confronti della resistente venga disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*, ovvero in subordine, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione del candidato da parte dell'Amministrazione, e in particolare tutti i documenti relativi alla commissione di riferimento, elaborati e valutazioni degli altri candidati ivi corretti, nonché ogni documento di rilievo connesso. Si richiede altresì espressamente della memoria della prova della ricorrente attraverso un registro cronologico del programma usato e dei file del suo elaborato. Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo TAR (cfr. *infra*).

EVENTUALE DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendo diversi i candidati ammessi alla prova orale, e risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Vincenzo Iacovino, quale procuratore e difensore dalla ricorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato, chiedendo di disporre e ordinare, ove occorra, la notifica per pubblici proclami nella modalità ritenuta più opportuna.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa, solo ove ritenuto necessario,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*:

- 1) In via principale, nel merito, accertata l'illegittimità dei diversi atti amministrativi gravati, *annullare*, previa sospensione cautelare disposta anche *inaudita altera parte ex* art. 56 c.p.a., i provvedimenti e gli atti gravati e individuati meglio in epigrafe;
- 2) In via principale, nel merito e in via cautelare, *condannare* l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche *inaudita altera parte ex* art. 56 c.p.a., a procedere alla riammissione, anche con riserva, e/o alla convocazione dell'odierna ricorrente al fine dell'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, **ormai imminente**, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;
- 3) In via principale, in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., quindi, vista l'imminenza delle prove orali tale da non consentire la trattazione del ricorso neanche alla prima udienza camerale collegiale, riammettere (anche con riserva ove ritenuto necessario) in modo integrale la ricorrente alla procedura di concorso, e procedere dunque alla riammissione dalla ricorrente, anche con riserva, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione dalla ricorrente per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR;
- 4) In via subordinata, in via cautelare, disporre l'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e *ad hoc* per la ricorrente, ai sensi dell'art. 56 e/o art. 55 c.p.a., e sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- 5) In via cautelare adottare **comunque** ogni più opportuno provvedimento cautelare, ove necessario, e ove occorra, ivi incluso ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo

svolgimento della prova orale da parte della ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela *ex art. 56 c.p.a.*;

6) In ogni caso, in conformità con le deduzioni del ricorso, e solo ove ritenuto necessario, condannare l'Amministrazione, previa sospensione e/o idonea cautela anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla riedizione o al rifacimento della prova scritta o di parte di essa del concorso in favore della ricorrente.

7) Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario. In via istruttoria, si domanda di accogliere le richieste istruttorie segnalate nell'apposito spazio del ricorso (cfr. *supra*).

Si dichiara che la presente controversa verte in materia concorsuale di pubblico impiego di valore indeterminabile.

Roma, 21 maggio 2019

Avv. Vincenzo Iacovino